



COMUNE DI URBINO

**PIANO PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

NORME GENERALI

APPROVATO

con delibera di C.C. n. 64 del 06.07.2002
e modificato con delibera C.C. n. 33 del 16.04.2008

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 - Prescrizioni generali

Art. 3 - Tipi di Attività e di Autorizzazione

Art. 4 - Autorizzazioni di Tipo "A"

Art. 5 - Autorizzazioni di Tipo "B"

Art. 6 - Autorizzazioni di Tipo "A" e di Tipo "B" per la vendita di Prodotti Alimentari

Art. 7 - Autorizzazioni Temporanee

Art. 8 - Attività Stagionale

Art. 9 - Settori Merceologici

Art. 10 - Domande per il rilascio delle Autorizzazioni e delle Concessioni

Art. 11 - Revoca dell' Autorizzazione

Art. 12 - Subentro e reintestazione delle Autorizzazioni

Art. 13 - Sostituzione dell' operatore

Art. 14 - Commercio su Aree Pubbliche in Mercati, Fiere, in occasione di altri eventi particolari, in forma itinerante

Art. 15 - Istituzione, Funzionamento, Variazione e Soppressione di Mercati e Fiere

Art. 16 - Divieti e limitazioni dell'esercizio dell'attività di Commercio su Aree Pubbliche

Art. 17 - Norme transitorie e finali

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Agli effetti delle presenti Norme per D.Lgs. n. 114/98 si intende il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 - "Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio, a norma dell' Articolo 4, comma 4, della Legge 15 Marzo 1997, n. 59"; per L.R. n. 26/99 la Legge Regionale 4 Ottobre 1999 n. 26 - "Norme ed indirizzi per il settore del Commercio" -

Altre definizioni sono quelle dettate dall'Articolo 27 del D.Lgs. n. 114/98 e, per quanto concerne i "Mercati" e le "Fiere", dall' Art. 20 della L.R n. 26/99.

ARTICOLO 2 - PRESCRIZIONI GENERALI

Le presenti Norme costituiscono strumento di indirizzo generale per la gestione del settore "Commercio su aree pubbliche" per quanto di competenza del Comune.

Trovano applicazione tutte le norme vigenti in materia per quanto applicabili.

Il termine di conclusione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche è di 90 gg. in caso di bando, tale termine va calcolato dal termine ultimo di presentazione delle istanze.

ARTICOLO 3 - TIPI DI ATTIVITA' E DI AUTORIZZAZIONE

Il Commercio su aree pubbliche può essere svolto secondo le modalità dettate dal D.Lgs. n. 114/98 all'art. 28 - comma 1 -lettere a) e b).

L'esercizio dell'attività di Commercio su Aree Pubbliche è subordinato (L.R. n. 26/99 Art. 25) al possesso dei requisiti per l'esercizio dell' attività commerciale di cui all'Articolo 5 del D.Lgs. n. 114/98 ed è soggetto (D.Lgs. n. 114/98 Art. 28 - comma 2) ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le vigenti norme.

A seconda delle tipologie di attività le Autorizzazioni si distinguono in:

- Autorizzazione di Tipo "A" (D.Lgs. n. 114/98 - Articolo 28 comma 1 lettera a), per lo svolgimento dell'attività su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- Autorizzazione di Tipo "B" (D.Lgs. n. 114/98 Articolo 28 comma 1 lettera b), per lo svolgimento dell'attività su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

L'attività in forma itinerante può essere svolta (L.R. n.26/99, Art. 31 - comma 6) con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune territorialmente competente, per il tempo strettamente necessario a servire i consumatori, senza esposizione della merce su banchi fissi.

Ai sensi del comma 6 dell'Art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 l'Autorizzazione all'esercizio

dell'attività di Commercio su aree pubbliche abilita alla partecipazione alle Fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che ha rilasciato l'Autorizzazione che nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

ARTICOLO 4 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A" : PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO

L'Autorizzazione per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche "mediante l'utilizzazione di un posteggio" - Tipo "A" - è rilasciata (DLgs. n. 114/98, Art. 28 - comma 3 - e L.R. n. 26/99, Art. 26 - comma 1) dal Comune sede del posteggio, ed abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

Il rilascio dell' Autorizzazione di Tipo "A" è subordinato alla disponibilità del posteggio richiesto o di altro adeguato alle attrezzature dell'operatore che ha fatto richiesta (L.R. n. 26/99, Art. 26 - comma 3).

Le Autorizzazioni di cui all'Articolo 1 - comma 2 lettere a) e b) della Legge 28 Marzo 1991, n. 112, devono essere trasformate nella nuova Autorizzazione di Tipo "A" dai Comuni sede di posteggio (L.R. n.26/99, Art. 37 comma 1).

Il Comune invia al Servizio competente della Regione, entro trenta giorni, copia degli atti relativi al rilascio di nuove Autorizzazioni (L.R. n. 26/99, Art. 24 -comma 3).

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO "B": PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE IN "FORMA ITINERANTE"

L'Autorizzazione all'esercizio dell' attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante - Tipo "B" - è rilasciata (L.R. n. 26/99, Art. 31 - comma 1) rispettivamente:

- Dal Comune di residenza dell'operatore, se trattasi di persona fisica;
- Dal Comune in cui risulta essere la sede legale, se trattasi di Società di persone;
- Dal Comune scelto dall'operatore, se lo stesso non risiede nella Regione.

L'Autorizzazione di Tipo "B" abilita l'operatore (L.R. n. 26/99, Art. 31 - comma 2) anche:

- a) Alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali in cui questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e/o svago;
- b) All'esercizio dell'attività nelle aree in cui la tipologia di vendita non è espressamente vietata;
- c) All'esercizio dell'attività nei posteggi che risultino "non occupati" dai soggetti appositamente autorizzati.

Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di una Autorizzazione e, nel caso di società di persone, l'Autorizzazione è rilasciata ad ognuno dei soci che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti previsti (L.R. n. 26/99, Art. 31 comma 5).

Le Autorizzazioni di cui all' Articolo 1 - comma 2 lettera c) - della Legge 28 Marzo 1991, n. 112, per l'esercizio dell'attività di Commercio su aree pubbliche in forma itinerante debbono essere trasformate nelle nuove Autorizzazioni di Tipo "B" dai Comuni che hanno rilasciato il precedente titolo (L.R. n. 26/99, Art. 37 comma 3).

Il Comune invia al Servizio competente della Regione, entro trenta giorni, copia degli atti

relativi al rilascio di nuove Autorizzazioni (L.R. n. 26/99, Art. 24 - comma 3).

ARTICOLO 6 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A" E DI TIPO B" PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

L'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle Aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche (D.Lgs. n.114/98, Art. 28 - comma 7) alla somministrazione dei medesimi, a condizione che l'operatore titolare dell'Autorizzazione sia in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra tipologia di attività.

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare dal titolo autorizzatorio (L.R.n.26/99, Art.25 - comma 2).

L'esercizio dell'attività di vendita su Aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie.

Le modalità di vendita ed i requisiti delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività sono stabiliti (D.Lgs. n.114/98, Art.28 - comma 8) dal Ministero della Sanità con apposito provvedimento.

ARTICOLO 7 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Ai sensi dell'Articolo 26 - comma 4 della L.R. n. 26/99 il Comune può concedere Autorizzazioni Temporanee di Tipo "A" per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, in occasione di eventi o manifestazioni particolari, o di riunioni di persone.

Tali Autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni di durata dei predetti eventi, manifestazioni o riunioni, e sono rilasciabili nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

ARTICOLO 8 - ATTIVITA' STAGIONALE

Possono essere previste aree con posteggi da destinare allo svolgimento di attività stagionale, cioè per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi (L.R n.26, Art. 20 - comma 2 lettera c).

ARTICOLO 9 - SETTORI MERCEOLOGICI

Ai sensi del dettato dell'Articolo 30 - comma 1 - del D.Lgs. n. 114/98 i soggetti che esercitano il Commercio su Aree Pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purché le stesse non contrastino con specifiche disposizioni.

L'attività del Commercio su Aree pubbliche può quindi essere esercitata (D.Lgs. n. 114/98. Art. 5 - comma 1) con riferimento ai seguenti Settori Merceologici:

- Alimentare;
- Non Alimentare.

ARTICOLO 10 - DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Al fine del rilascio dell' Autorizzazione di Tipo " A", provvedimento di competenza del Comune sede di posteggio (L.R. n. 26/99, Art. 26 comma 1), i Comuni fanno pervenire al competente Servizio Regionale (L.R. n. 26/99, Art. 29 - comma 1) l'elenco dei posteggi liberi da assegnare, con l'indicazione del numero di identificazione e delle caratteristiche delle aree entro sessanta giorni dalla data in cui i posteggi si sono resi disponibili.

La Regione pubblica sul B.U.R. apposito bando, come dettato dall' Art. 29 - comma 2 - della L.R. n. 26/99, contenente anche il modello fac-simile della domanda. che gli operatori interessati debbono presentare al Comune sede del posteggio, corredata della documentazione richiesta.

Il Comune, sulla base delle domande pervenute, provvede alla formazione della graduatoria dei posteggi.

Nella domanda per il rilascio della concessione di posteggio l'interessato, ai sensi della L.R. n. 26/99, Art. 29 - comma 7, deve dichiarare:

- a) I dati anagrafici ed il Codice Fiscale, e, nel caso di Società di persone, la ragione sociale;
- b) Il possesso dei requisiti di cui all' Art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
- c) La denominazione ed il giorno di svolgimento del Mercato relativo al posteggio richiesto in concessione;
- d) Il settore o i settori merceologici;
- e) Di non possedere alcuna concessione di posteggio nello stesso Mercato.

La domanda deve essere redatta in carta legale e presentata al Comune sede del Mercato di cui trattasi a mano o a mezzo raccomandata entro il termine fissato dal bando regionale pubblicato sul B.U.R.

Ai fini del rilascio dell' Autorizzazione di Tipo "B", di competenza del Comune secondo le specifiche di cui al precedente Articolo 5 delle presenti Norme, l'interessato deve presentare al Comune competente apposita domanda redatta su carta legale e contenente (L.R.n.26/99, Art. 31 - comma 3), pena l'esclusione, le seguenti dichiarazioni:

- a) I dati anagrafici ed il Codice Fiscale, e, nel caso di Società di persone, la ragione sociale;
- b) Il possesso dei requisiti di cui all' Art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
- c) Il settore o i settori merceologici.

Alla domanda l'interessato deve allegare, pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di non possedere altre Autorizzazioni di Tipo "B" rilasciate nella Regione Marche (L.R. n.26/99, Art. 31 - comma 4).

ARTICOLO 11 - REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

L'Autorizzazione è revocata, ai sensi della L.R. n. 26/99, Art. 33, nei seguenti casi:

- a) Qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

- b) Nel caso in cui il posteggio non venga utilizzato dall'operatore, in ciascun anno solare, nei termini dettati dalla L.R.n.26/99 all' Art. 33 - comma 1 lettera b), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) Qualora l'operatore sospenda l'attività in forma itinerante per più di un anno, salvo proroga, non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) Nel caso in cui il titolare dell'Autorizzazione non sia più in possesso dei "requisiti di accesso all'attività" di cui all' Art. 5 del D.Lgs. n.114/98;
- e) Nei casi in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività;
- f) In caso di morte del titolare qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione. Nei Mercati Stagionali, qualora esistenti nel Comune, tale comunicazione deve essere presentata trenta giorni prima della data fissata per l'apertura del Mercato di cui trattasi.

Il Comune invia al Servizio competente della Regione, entro trenta giorni, copia degli atti relativi alla Revoca dell' Autorizzazione.

ARTICOLO 12 - SUBENTRO E REINTESTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Per il trasferimento in gestione o in proprietà dell' Azienda, o di un ramo d'Azienda, per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte, trovano applicazione le norme dettate dall'Articolo 32 della L.R n.26/99, con i riferimenti alle norme di Legge vigenti in materia per quanto applicabili.

Nel caso di operatori con concessione di posteggio, in applicazione del dettato dell'Art. 32 - comma 4 - della L.R. 0.26/99, la reintestazione dell' Autorizzazione viene effettuata dal Comune sede del Mercato.

Nel caso di operatori itineranti l'Autorizzazione è reintestata dal Comune di residenza del subentrante o, qualora lo stesso risieda fuori della Regione, dal Comune marchigiano che ha rilasciato l' Autorizzazione originaria (L.R.n.26, Art. 32 comma 3).

Il trasferimento dell'Azienda, in gestione o in proprietà comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal cedente, esclusa la data di inizio dell'attività (L.R. n. 26/99, Art. 32 comma 4).

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all' Art. 5 del D.Lgs. n.114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro trenta giorni, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. Trascorso tale termine il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa (L.R. n.26, Art. 32 -comma5).

Qualora il trasferimento avvenga per causa di morte il subentrante può continuare provvisoriamente l'attività fino a regolarizzare la sua posizione, comunicando al Comune l'avvenuto subingresso entro trenta giorni, prorogabili in caso di comprovata necessità per altri trenta giorni e fino a dodici mesi se trattasi di attività svolta nel settore alimentare, al fine di consentire al subentrante l' acquisizione dei requisiti professionali previsti (L.R. n. 26, Art. 32 - comma 6).

Il Comune invia al Servizio competente della Regione, entro trenta giorni, copia degli atti relativi al subingresso (L.R.n.26/99, Art.24 - comma 3).

ARTICOLO 13 - SOSTITUZIONE DELL'OPERATORE

L'operatore commerciale su Aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività per cui possiede regolare Autorizzazione da altro soggetto, purché lo stesso sia socio, familiare coadiuvante o dipendente (L.R.n.26/99, Art.34 comma 7) e ne dia dimostrazione ad eventuali richieste da parte degli addetti alla vigilanza.

ARTICOLO 14 -COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN MERCATI, FIERE, IN OCCASIONE DI ALTRI EVENTI PARTICOLARI, IN FORMA ITINERANTE

L'esercizio del Commercio su Aree pubbliche in Mercati, Fiere, in occasione di altri eventi o manifestazioni particolari, in forma itinerante, è regolamentato dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia, per quanto applicabili, e dalla Disciplina e dai Regolamenti adottati per il settore dal Comune.

ARTICOLO 15 - ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO, VARIAZIONI E SOPPRESSIONE DI MERCATI E FIERE

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento totale o parziale della sede, la variazione della data di svolgimento o della periodicità dei Mercati e delle Fiere, unitamente alla fissazione dei canoni per la concessione dei posteggi, sono disposti dalla Giunta Comunale in conformità con le Norme ed Indirizzi dettati dalla L.R n. 26/99, con gli Strumenti Urbanistici generali ed attuativi vigenti, con gli Strumenti Comunali di programmazione del Commercio su Aree pubbliche adottati, e con ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

ARTICOLO 16 - DIVIETI E LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'esercizio dell' attività del Commercio su Aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle "Zone di interdizione", come individuate all' Articolo 8 del "Regolamento per il Commercio Itinerante".

Gli operatori del settore sono altresì tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti per l'esercizio dell'attività, nei termini che possono essere stabiliti dal Comune per motivi di carattere igienico-sanitario o per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, anche temporaneo.

ARTICOLO 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Trovano applicazione, per quanto applicabili, le Norme transitorie dettate dall'Art. 30 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n.114.